



(R.G. e Proc. Disc. P.A. n. 54/13)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 20 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti delle signore **C.V. (Tessera F.I.S.E. n. 12884/E)** e **Lorenza Martinelli (Tessera F.I.S.E. n. 002385/E)**

Premesso che

- con richiesta di emissione di decreto immediatamente esecutivo, ai sensi di cui all'articolo 15 n. 14 del vecchio Regolamento di Giustizia, depositata in data 16 aprile 2014 (inizialmente avanti al Giudice Unico Regionale Emilia Romagna) con allegata produzione documentale, le signore **C.V.** e **Lorenza Martinelli** sono stati rinviate a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione dell'articolo 1 del vecchio Regolamento di Giustizia, in quanto, dalla relazione del Presidente di Giuria, dottoressa Silvia Stevan e dal rapporto a firma di quest'ultima e del veterinario di servizio, dottoressa Manuela Pigato, emergerebbe che la minore C.V., iscritta alla manifestazione Progetto Giovani Salto Ostacoli svoltasi in data 16/17 febbraio 2013 presso il G.E.S.E. con il cavallo denominato Fevrier III, in realtà avrebbe montato un cavallo diverso (cfr. doc. n. 1 fascicolo Procura Federale). La signora Lorenza Martinelli, tutor della minore C.V., ha dichiarato di aver deliberatamente rettificato all'ultimo momento, di propria esclusiva iniziativa e all'insaputa di altri,



il nominativo del pony iscritto alla manifestazione con quello del pony Fevrier III (cfr. doc. n. 4 fascicolo Procura Federale);

- visto l'articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione alle incolpate e alla Procura Federale;

- le incolpate, nella persona del loro difensore, Avv. Vincenzo Giardino, depositavano memoria difensiva, datata 7 luglio 2015, nella quale, le stesse hanno preliminarmente eccepito l'estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 56 R.G. e l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 64 R.G., chiedendo nel merito, nell'ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, di rideterminare la sanzione nella misura minima prevista dal Regolamento di Giustizia;

- all'udienza odierna è comparsa la Procura Federale nonché l'Avvocato Vincenzo Giardino, nell'interesse delle incolpate, il quale ha concluso chiedendo che la minore C.V. venisse sanzionata con la censura, in quanto la stessa non dovrebbe essere considerata materialmente responsabile dell'illecito ascritte. Con riferimento invece all'incolpata Lorenza Martinelli, che ha confessato il proprio comportamento illecito, l'Avvocato Giardino ha chiesto che venisse integralmente confermata la richiesta della Procura Federale. La Procura Federale ha aderito alle conclusioni formulate, nell'interesse delle incolpate, dall'avvocato delle stesse.

Rilevato che

- dagli atti e dai documenti di causa è risultato che la minore C.V. non ha commesso il fatto ancorché a conoscenza dello stesso, avendone beneficiato direttamente;

- al contrario, è indubbio il comportamento illecito della tesserata Lorenza Martinelli, essendo stato lo stesso comportamento oggetto di confessione spontanea;



- la Procura Federale ha concluso aderendo alle conclusioni formulate dalla difesa delle incolpate e cioè la censura per la minore C.V. e la sanzione economica di Euro 1.000,00 per la signora Lorenza Martinelli.
- per tutte le ragioni sopra indicate questo Tribunale intende aderire alle richieste formulate dalle parti in quanto ritenute eque e congrue;

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'articolo 1 del vecchio Regolamento di Giustizia nonché dell'articolo 10 dell'allora vigente Statuto Federale,

-

applica

- alla minore C.V. la sanzione della censura;
- alla signora Lorenza Martinelli la sanzione dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00);
- si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alle predette incolpate, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 20 luglio 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica